

Determinazione Dirigenziale

N. 1625 del 12/10/2018

Classifica: 005.08

Anno 2018

(6910717)

<i>Oggetto</i>	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE/ENTE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE A FIRENZE - CONTRATTI DI LOCAZIONE RACC. 126 DEL 02.05.2016 UFFICI VIA CAPO DI MONDO E RACC. 127 DEL 02.05.2016 UFFICI VIA MANNELLI - IMPEGNO CANONI DI LOCAZIONE SEMESTRE 01.11.2018-30.04.2019
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO
<i>Riferimento PEG</i>	248
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott.ssa Laura Palchetti
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	PALCHETTI LAURA - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEGLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2018	18906	.	€ 43.042,53
.	2018	18217	.	€ 58.210,18

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che :

- con contratto Rep. n. 18295 del 13.05.2004, scaduto in data 30.04.2016, l'Ente Parrocchia del Sacro Cuore a Firenze concedeva in locazione alla Provincia di Firenze il complesso immobiliare posto in Firenze, via Capo di Mondo nn. 64-66/via Mannelli n. 85, ad uso uffici dell'Amministrazione Provinciale;
- ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015, la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi

esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

- ai sensi della L.R. del 03 marzo 2015 n. 22, in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni), le attività svolte nell'immobile di via Capo di Mondo 64/66 (Formazione) sono di competenza della Regione Toscana mentre quelle svolte nell'immobile di via Mannelli 85 (Lavoro) dal 1° Gennaio 2017 diverranno competenza della Regione Toscana o di altro Ente Pubblico che lo Stato vorrà indicare;
- in base all'Accordo stipulato in data 11.01.2016 tra Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, la Regione Toscana rimborserà le spese sostenute per la locazione, fino al definitivo subentro, per il contratto relativo all'immobile di via Capo di Mondo 64/66 e le spese per la locazione dell'immobile di via Mannelli 85 fino a quando non sarà definito il riassetto istituzionale del mercato del lavoro;
- per tale motivo con nota prot. 0079884 del 12.02.2016 questa Direzione ha informato la Regione Toscana della prossima stipula del nuovo contratto di locazione chiedendo di esporre eventuali motivi ostativi;
- con nota prot. 0090618 del 31.03.2016 questa Direzione inviava alla Regione Toscana copia della bozza del nuovo contratto di locazione;
- con nota PEC pervenuta al protocollo di questa Amministrazione in data 14.04.2016, numero 0092995, la Regione Toscana chiedeva di procedere alla stipula di due separati contratti di locazione per gli edifici di via Mannelli e di via Capo di Mondo in ragione della certezza del subentro per il solo immobile di via Capo di Mondo;

Dato atto che in data 02.05.2016 si è proceduto alla stipula del Contratto racc. 126 per la locazione dell'edificio di via Capo di Mondo nn. 64/66 e del Contratto racc. 127 per la locazione dell'edificio di via Mannelli n. 85 e che per ambedue i contratti la decorrenza è dal 01.05.2016 fino al 30.04.2022;

Considerato che il canone annuo di locazione è pari rispettivamente ad € 116.420,35 per il contratto di via Capo di Mondo (Formazione) e ad € 86.085,05 per il contratto di via Mannelli (Lavoro);

Vista la nota mail del 25.09.2018 con la quale la Regione Toscana, non essendo ancora subentrata nei contratti in questione, chiedeva a questo Ente di procedere al pagamento anche del semestre di locazione 01.11.18-30.04.19;

Ritenuto opportuno impegnare l'importo complessivo di € **101.252,71** ovvero € 58.210,18 (116.420,35:2) per il contratto di via Capo di Mondo (Formazione) ed € 43.042,53 (86.085,05:2) per il contratto di via Mannelli (Lavoro) per il pagamento anticipato del semestre del canone di locazione dal 01.11.2018 al 30.04.2019, dal momento che, a norma dell'art. 4 dei contratti sopra richiamati il canone è “**da corrispondere in rate semestrali anticipate al primo Maggio ed al primo Novembre di ciascun anno**”;

Considerato che, in base all'accordo tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze, la spesa del presente atto sarà rimborsata dalla Regione Toscana previa rendicontazione;

Preso atto che i contratti in oggetto sono stati pubblicati in apposita sezione del sito informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 33/2013 ;

Dato atto che ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. “a”, punto 2 del D.L. n. 78 del 01.07.09, convertito con modificazioni nella L. n. 102 del 03.08.09, si è provveduto preventivamente a verificare che la spesa di cui al presente provvedimento fosse compatibile con gli stanziamenti di Bilancio (art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

Vista la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014 con la quale è stato approvato lo Statuto della Città Metropolitana e le norme transitorie in esso contenute che consentono l'applicazione dei regolamenti della Provincia fino all'adozione dei regolamenti del nuovo Ente;

Vista la Deliberazione n. 103 con la quale in data 20.12.2017 il Consiglio Metropolitan ha approvato il Bilancio di questa Amministrazione;

Dato atto che la spesa di cui al presente atto è esigibile nell'anno 2018 e che la sottoscritta è la responsabile del procedimento;

Richiamati gli artt. 153 e 184 del D.Lgs. n. 267/'00 (TUEL) e l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

Richiamato altresì il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto altresì l'Atto Dirigenziale n. 538 del 09.03.2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di P.O. Gestione del Patrimonio fino al 31.12.2019 e ravvisata, quindi, la propria competenza;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa,

1) di impegnare, a favore dell'Ente Parrocchia del Sacro Cuore a Firenze, l'importo complessivo di € **101.252,71** quale canone di locazione dovuto per il pagamento anticipato (ai sensi degli artt. 4 dei contratti di locazione in questione racc. 126/2016 e racc. 127/2016) del semestre 01.11.2018-30.04.2019, dando atto che tale importo trova copertura :

- per € 58.210,18 sul capitolo 18217 del Bilancio 2018;
- per € 43.042,53 sul capitolo 18906 del Bilancio 2018

e che, in base all'accordo tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze, tali importi saranno rimborsati dalla Regione Toscana previa rendicontazione;

2) di trasmettere il presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze **12/10/2018**

**PALCHETTI LAURA - P.O. GESTIONE DEL
PATRIMONIO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”